

TAR	2012 - 087
N. PROTOCOLLO	135147 del 14.11.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) n.1029/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan.

Si segnala che la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L316 del 14.11.2012 ha pubblicato il regolamento (UE) n.1029/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 recante **preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan** introdotte al fine di incentivare le esportazioni del Pakistan colpito, nei mesi di luglio e agosto 2010, da gravi disastri ambientali. Le misure di cui al suddetto regolamento si applicano a decorrere **dal 15 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2013**.

Le preferenze commerciali autonome sono state concesse, per i prodotti di cui all'allegato I, sotto forma di **esenzione dai dazi doganali** all'importazione nell'Unione, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 del regolamento in oggetto, o sotto forma di **contingenti tariffari**, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 e dell'art. 3, per i prodotti di cui allegato II.

L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome d'urgenza per i prodotti originari del Pakistan è subordinata alle condizioni stabilite nell'art.2 del regolamento in oggetto. In particolare, per quanto riguarda la prova dell'origine, i certificati, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti del Pakistan, devono recare nella casella 4 la seguente dicitura : **“Misura autonoma-regolamento (UE) n. 1029/2012”**.

Al fine di poter beneficiare delle preferenze commerciali autonome d'urgenza di cui al regolamento (UE) n.1029/2012, l'operatore deve indicare nella casella 44 del DAU il codice U065.

I prodotti originari del Pakistan elencati nell'allegato II sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tale allegato e gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter, e 308 quater del regolamento (CEE) n.2454/93.

Le Direzioni in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione al presente comunicato in particolare agli operatori interessati.

Per maggiori informazioni, si rimanda al regolamento (UE) n.1029/2012 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
f.to Dott.ssa Paola Paliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93